N. R.G. 2026/1615-1

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **1615/2026** promossa da:

_

ATTORE

contro

CONVENUTO

Il Giudice dott. Elena Amadei,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/10/2026,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con atto di citazione notificato in data 24 giugno 2026, ha proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli in data 13 giugno 2026 da ., per il tramite della mandataria ., per l'importo complessivo di € 16.164,23 oltre interessi e spese successive.

Il credito precettato trae origine dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 212/2015 (R.G. n. 5269/2014), emesso da questo stesso Tribunale di Rimini (Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia) in data 21-23 gennaio 2015 su ricorso dell'originaria creditrice notificato all'odierno opponente il 2 marzo 2015 e dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c., per mancata opposizione, con decreto n. 918/2017 del 16-24 gennaio 2017. Il provvedimento monitorio ingiungeva a e (debitore principale, già titolare della ditta individuale) e ai garanti solidali e il pagamento della somma di € 14.145,85, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore del conto corrente n. (aperto nel 1994, con successiva apertura di credito del 10 dicembre 2004 e passaggio a sofferenza annotato il 22 settembre 2014). La responsabilità dell'odierno opponente veniva azionata in forza di lettera di fideiussione *omnibus* limit all'importo (fino a Lire 170.000.000), sottoscritta in data 19 aprile 1999 in favore dell'allora .

Nelle more, in data 26 giugno 2026, la creditrice opposta notificava atto di pignoramento presso terzi al datore di lavoro dell'opponente, . (procedura esecutiva iscritta al n. R.G.E. 820/2026 di questo Tribunale, G.E. dott.ssa Polchi).

A fondamento dell'opposizione e della contestuale istanza cautelare di sospensione, parte opponente ha dedotto:

Firmato Da: SABRINA BIGONZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 228d68c55f8e03bddb04b7cec688bed3
Firmato Da: ELENA AMADEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3096eb9094289b43d03f162c68d1be42

1. il proprio *status* di consumatore e la mancata formazione del giudicato implicito sul decreto ingiuntivo n. 212/2015, stante l'omesso controllo officioso, in sede monitoria, sulla presenza di clausole abusive e l'assenza dello specifico avvertimento previsto dai principi enunciati da Cass., Sez. Un., n. 9479/2023, chiedendo la riqualificazione della domanda (ovvero la rimessione in termini) quale opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e la sospensione dell'esecutorietà del decreto ex art. 649 c.p.c. e/o dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto ex artt. 615 e 624 c.p.c.;
2. l'abusività ex art. 33, comma 2, lett. t), D.Lgs. n. 206/2005 (già art. 1469-bis c.c.) e la nullità per violazione della normativa *antitrust* ex art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990 (in relazione allo schema ABI di cui alla Circolare n. 20 del 17.06.1987, al Provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005 e a Cass., Sez. Un., n. 24825/2026) della clausola n. 6 della fideiussione del 19.04.1999, derogatoria dell'art. 1957 c.c., con conseguente decadenza della banca dalla garanzia per mancata proposizione di istanze entro il termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione principale;
3. il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo a . (per carenza di prova della cessione in blocco ex art. 58 TUB e del passaggio originario da a .), nonché il difetto di rappresentanza sostanziale e processuale della mandataria ., unitamente al disconoscimento ex art. 2712 c.c. della conformità delle produzioni documentali avversarie;
4. l'intervenuta prescrizione decennale dell'*actio iudicati* maturata successivamente alla definitività del decreto ingiuntivo (11.04.2015), in assenza di atti interruttivi efficaci anteriori alla diffida del 19.03.2026;
5. la sussistenza del *periculum in mora*, atteso il pignoramento presso terzi dello stipendio (unico mezzo di sostentamento per sé e per due figli minori conviventi, con trattenuta mensile di circa € 520,00 - € 600,00 su una retribuzione di circa € 2.600,00).

Si è costituita , per il tramite di .., la quale ha dato atto della qualità di consumatore del fideiussore e dell'astratta ammissibilità della riattivazione del contraddittorio mediante opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. alla luce di Cass. Sez. Un. n. 9479/2023, ma ha contestato integralmente la fondatezza nel merito delle avverse doglianze, eccependo altresì l'inammissibilità delle questioni estranee ai profili di abusività consumeristica (quali la nullità *antitrust* e la cessione originaria .), la tardività delle produzioni attoree eseguite con le note del 6 ottobre 2026 (Provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005 e Circolare ABI del 1987), l'irrilevanza dei disconoscimenti e la carenza sia del *fumus boni iuris* sia del *periculum in mora*.

In via preliminare, occorre esaminare l'ammissibilità dell'azione proposta dall'opponente, la sua qualificazione in termini di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e le ricadute processuali derivanti dal fatto che questo Giudice, designato per la trattazione dell'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., non è tabellarmente competente a trattare e decidere il giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c..

Costituisce dato pacifico e documentato che:

- il titolo esecutivo azionato è il decreto ingiuntivo n. 212/2015 del Tribunale di Rimini, notificato a .l 2 marzo 2015, mai opposto nel termine ordinario di quaranta giorni e dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. il 16-24 gennaio 2017;
- l'opponente ha sottoscritto la fideiussione del 19 aprile 1999 quale persona fisica per garantire i debiti dell'impresa individuale del fratello (ditta , in totale assenza di collegamenti funzionali, cariche o partecipazioni nell'impresa

Firmato Da: SABRINA BIGONZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 228d68c55f8e03bddb04b7cec688bed3
Firmato Da: ELENA AMADEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3096eb9094289b43d03f162c68d1be42

garantita; la stessa società opposta ha espressamente riconosciuto nella memoria di costituzione la qualifica di consumatore in capo al garante;

- il decreto ingiuntivo n. 212/2015 reca una motivazione meramente stereotipata e l'avvertimento formale ex art. 641 c.p.c., risultando totalmente privo sia di motivazione sull'esame d'ufficio del carattere non abusivo delle clausole del contratto di fideiussione, sia dello specifico avvertimento che, in mancanza di opposizione, il debitore-consumatore sarebbe decaduto dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole medesime.

Come statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023 (in attuazione dei principi espressi da CGUE 17 maggio 2022, C-693/19 e C-831/19), l'assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in punto di valutazione della vessatorietà delle clausole e del correlato avvertimento specifico configura per il consumatore una causa non imputabile impeditiva della proposizione tempestiva dell'opposizione, riconducibile al *"caso fortuito o forza maggiore"* di cui all'art. 650, comma 1, c.p.c..

In particolare, le Sezioni Unite hanno stabilito che: "se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii)".

Nella specie ricorre effettivamente il presupposto del deficit informativo: il , non ha mai proposto una precedente opposizione ex art. 645 c.p.c. ed ha articolato una doglianza specifica e circostanziata in ordine alla natura vessatoria ex art. 33, comma 2, lett. t), Cod. Cons. (già art. 1469-bis, comma 3, n. 18, c.c.) della clausola n. 6 della fideiussione del 19.04.1999 derogatoria dell'art. 1957 c.c..

Sotto il profilo temporale, inoltre, l'azione è tempestiva, essendo stata notificata il 24 giugno 2026, undici giorni dopo la notifica del precetto (13 giugno 2026) e due giorni prima del pignoramento presso terzi (26 giugno 2026), nel pieno rispetto sia del termine dell'art. 650, comma 3, c.p.c. sia del termine di quaranta giorni indicato da Cass. Sez. Un. n. 9479/2023.

Chiarita la doverosità della riqualificazione della domanda (limitatamente al profilo di abusività consumeristica della clausola n. 6) in termini di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., occorre tuttavia tenere conto del rilievo secondo cui questo Giudice, investito dell'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., non è competente secondo le tabelle organizzative dell'Ufficio a conoscere dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 212/2015 (materia e sub-procedimento attribuiti tabellarmente ad altro giudice di questo stesso Tribunale, quale giudice dell'opposizione monitoria).

Sul punto, va operata una precisa distinzione sistematica e processuale:

1. **Competenza funzionale dell'Ufficio Giudiziario (artt. 645 e 650 c.p.c.) e competenza tabellare interna:** ai sensi dell'art. 645, comma 1, c.p.c., *"l'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto"*. Tale competenza ha carattere funzionale ed inderogabile. Quando l'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. viene proposta dinanzi ad un *Ufficio Giudiziario diverso* da quello che ha emesso il decreto ingiuntivo la riqualificazione della domanda in opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. comporta una vera e propria *declaratoria di incompetenza funzionale* con conseguente *translatio iudicii* esterna ex art. 50 c.p.c..

Firmato Da: SABRINA BIGONZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 228d68c55f8e03bddb04b7cec688bed3
Firmato Da: ELENA AMADEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3096eb90942891b43d03f162c68d1be42

Diversamente, quando — come nella specie — il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso dallo stesso Tribunale adito in sede di opposizione a precetto, ma il giudice designato per l'opposizione esecutiva ex art. 615 c.p.c. non coincide tabellarmente con il giudice competente per l'opposizione a decreto ingiuntivo ex artt. 645 e 650 c.p.c. (e per il relativo sub-procedimento cautelare ex art. 649 c.p.c.), questo Giudice non può trattenere presso di sé la causa riqualificata ex art. 650 c.p.c., né può direttamente adottare i provvedimenti riservati al giudice dell'opposizione tardiva (inclusa l'ordinanza ex art. 649 c.p.c.).

2. **Separazione delle domande cumulate e rimessione/trasmissione al Giudice tabellarmente competente per l'opposizione ex art. 650 c.p.c.:** Come evidenziato dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza n. 9479/2023 — le quali prescrivono che il giudice dell'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. *"riqualificherà l'opposizione come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii)"* — e come confermato dalla giurisprudenza di merito formatasi in casi analoghi:
 - il Tribunale di Lamezia Terme (sent. n. 402/2026) dà atto che, a fronte di un'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta avverso un decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale di Lamezia Terme, il Tribunale in sede di reclamo ha revocato la sospensione ex art. 615 c.p.c. concessa dal giudice dell'opposizione a precetto per i profili consumeristici, invitandolo *"a riqualificare l'azione come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., con conseguente translatio judicii"* dinanzi al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo del medesimo Tribunale, il quale solo, una volta investito del procedimento, ha poi provveduto sull'istanza ex art. 649 c.p.c. e sul merito dell'opposizione tardiva;
 - il Tribunale di Chieti (sent. n. 589/2025) ha parimenti statuito che l'eccezione di abusività delle clausole della fideiussione *"non ha rilievo ai fini del presente subprocedimento, non rientrando nella delibazione del Giudice della opposizione esecutiva"*, disponendo quindi la riqualificazione *pro parte* della domanda come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e la rimessione al giudice di questa, *"rimanendo la questione della titolarità del credito, anche eccepita in questa sede dagli opponenti, di competenza del giudice della opposizione a precetto"*;
 - analogamente, il Tribunale di Bari (sent. n. 3844/2026) e il Tribunale di Napoli Nord (sent. n. 314/2026), pur essendo stati aditi in sede di opposizione a precetto avverso decreti ingiuntivi emessi dai medesimi Tribunali, hanno riqualificato i motivi attinenti all'abusività delle clausole in opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e hanno rimesso le parti dinanzi al giudice competente per l'opposizione a decreto ingiuntivo, riservando a quest'ultimo ogni determinazione sulla sospensione dell'esecutorietà del decreto ex art. 649 c.p.c..

Ne consegue che, nel presente procedimento, essendo questo Giudice tabellarmente competente esclusivamente per l'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. e non per l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.:

- quanto alla domanda avente ad oggetto l'abusività consumeristica della clausola n. 6 della fideiussione (deroga all'art. 1957 c.c.) e la conseguente estinzione della garanzia per decadenza, essa deve essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., separata dai motivi propri dell'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., e rimessa al Presidente del Tribunale (o di Sezione) per l'assegnazione al Giudice tabellarmente competente per le opposizioni a decreto ingiuntivo ex artt. 645 e 650 c.p.c. (ovvero rimessa mediante *translatio* interna a tale Giudice, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria e comunque con assegnazione, anche in via prudenziale in conformità a Cass. Sez. Un. n. 9479/2023, del termine di 40 giorni ove

Firmato Da: SABRINA BIGONZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 228d68c55f8e03bddb04b7cec688bed3
Firmato Da: ELENA AMADEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3096eb9094289b43d03f162c68d1be42

occorra riassunzione/iscrizione autonoma sul ruolo monitorio). A tale Giudice tabellarmente designato per l'opposizione ex art. 650 c.p.c. è riservato in via esclusiva anche il potere di pronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 650, comma 2, e 649 c.p.c.;

- quanto ai motivi propri dell'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., questo Giudice mantiene invece piena competenza tabellare e funzionale a trattarli nel merito e a pronunciarsi, già nella presente sede cautelare, sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo/precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c..

Delimitato così l'oggetto del giudizio che rimane incardinato dinanzi a questo Giudice dell'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., va precisato quanto segue:

1. **Inammissibilità per preclusione da giudicato della nullità *antitrust* (L. n. 287/1990) e delle vicende anteriori al decreto ingiuntivo:**
 - Il superamento del giudicato implicito sul decreto ingiuntivo non opposto opera esclusivamente per le clausole abusive poste a tutela del consumatore ex Direttiva 93/13/CEE (rimesse al giudice dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.) e non si estende alla nullità *antitrust* ex art. 2 L. n. 287/1990 per conformità allo schema ABI, la quale integra una nullità posta a tutela del mercato e non di protezione consumeristica, restando pertanto preclusa dal giudicato sostanziale formatosi ex art. 647 c.p.c. (né potendo essere dedotta ex art. 615 c.p.c., ove sono precluse le eccezioni di merito anteriori alla formazione del titolo giudiziale).
 - Parimenti coperte dal giudicato formale e sostanziale sul decreto ingiuntivo n. 212/2015 — e dunque inammissibili sia ex art. 615 c.p.c. sia ex art. 650 c.p.c. — sono le contestazioni relative alle vicende traslative anteriori all'emissione del decreto monitorio, quale il passaggio del rapporto da Rolo Banca 1473 S.p.A. a UniCredit S.p.A., avendo quest'ultima agito quale ricorrente in sede monitoria nel 2014-2015 ottenendo il titolo giudiziale definitivo.
2. **Motivi propri dell'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. riservati a questo Giudice:**
 Rientrano invece nella piena cognizione tabellare e funzionale di questo Giudice dell'opposizione a precetto tutte le contestazioni attinenti a fatti **successivi** alla formazione del titolo monitorio:
 - il difetto di titolarità attiva del credito e di legittimazione ad agire *in executivis* in capo a . in relazione alla cessione in blocco del 14 luglio 2017 (nonché i poteri rappresentativi della mandataria);
 - l'eccezione di prescrizione decennale dell'*actio iudicati* successiva alla definitività del decreto ingiuntivo.

Ai sensi dell'art. 615, comma 1, secondo periodo, c.p.c., il giudice dell'opposizione a precetto, *"concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo"*. Anche limitando lo scrutinio cautelare diretto di questo Giudice ai motivi propri dell'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. (restando riservata al Giudice tabellarmente competente per l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. la pronuncia sulla sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c.), sussiste un consistente *fumus boni iuris* che giustifica l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo/precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.

Se, tra i motivi propri dell'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., non appaiono prima facie fondate né la contestazione sui poteri rappresentativi di A. (già .A., indicata quale incaricata della riscossione nello stesso avviso in G.U.) né l'eccezione di prescrizione decennale del diritto (atteso l'effetto interruttivo permanente ex artt. 2943, 2945, comma 2, e 1310

Firmato Da: SABRINA BIGONZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 228d68c55f8e03bddb04b7cec688bed3
Firmato Da: ELENA AMADEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3096eb9094289b43d03f162c68d1be42

c.c. prodotto dall'intervento spiegato il 23.10.2017 nella procedura esecutiva immobiliare n. 195/2017 R.G.E. del Tribunale di Rimini contro il debitore principale, chiusasi il 29.11.2022), appare invece assistita da serio e consistente *fumus boni iuris* l'eccezione — appartenente alla competenza esclusiva di questo Giudice dell'opposizione a precetto — di difetto di prova dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB e L. n. 130/1999 in favore di I

Alla luce delle recentissime ordinanze della Corte di Cassazione (Cass., Sez. III, ord. n. 16802 del 28 maggio 2026 e Cass., Sez. III, ord. n. 17327 del 1° giugno 2026) la giurisprudenza di legittimità ha ribadito con estremo rigore che:

- la parte che agisce *in executivis* affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex artt. 1 e 4 L. n. 130/1999 e 58 TUB ha l'onere di fornire la prova documentale dell'effettiva inclusione del singolo credito azionato nell'operazione, qualora vi sia stata una specifica contestazione da parte del debitore ceduto;
- la sola pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale assolve unicamente alla funzione di opponibilità della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c. (dispensando dalla notifica individuale), ma non prova di per sé l'esistenza del contratto di cessione né l'inclusione dello specifico credito quando l'avviso non indichi criteri oggettivi, specifici e stringenti tali da consentire di verificare *ictu oculi* e senza incertezze che il rapporto rientra nel perimetro ceduto;
- parimenti, una dichiarazione unilaterale (sia essa della cedente o notarile) confezionata *ad hoc* è inidonea a sostituire la produzione del contratto di cessione e l'accertamento fondato su criteri oggettivi e verificabili.

Nel caso di specie, a fronte della puntuale contestazione sollevata dal in dall'atto di citazione:

1. l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 93 dell'8 agosto 2017 (relativo al contratto di cessione del 14 luglio 2017 tra e) individua i crediti ceduti con una formula oltremodo generica ed onnicomprensiva, riferita ai crediti derivanti da mutui, aperture di credito o finanziamenti concessi a persone fisiche e giuridiche nell'arco di quarantuno anni (*"nel periodo tra il 1975 e il 2016"*) e qualificati come attività finanziarie deteriorate, rinviando per i dati indicativi dei crediti ad una pagina web internet (`https://www /it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html`);
2. la società opposta non ha prodotto in giudizio il contratto di cessione del 14 luglio 2017, ma si è limitata a depositare una dichiarazione unilaterale di . (attestante la cessione della posizione di relativa al conto corrente n.) e un mero elenco di codici numerici privo di elementi intrinseci di autenticità e collegamento formale con il testo contrattuale.

Alla stregua dei principi enunciati da Cass. n. 16802/2026 tale lacuna documentale integra già di per sé, nell'ambito del giudizio di opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. appartenente alla competenza di questo Giudice, un serio *fumus boni iuris* circa il difetto di prova della titolarità attiva del credito precettato.

Sotto il profilo del pregiudizio derivante dalla prosecuzione dell'azione esecutiva minacciata con l'atto di precetto del 13 giugno 2026, ricorrono i gravi motivi richiesti dall'art. 615, comma 1, c.p.c.:

Firmato Da: SABRINA BIGONZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 228d68c55f8e03bddb04b7cec688bed3
Firmato Da: ELENA AMADEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3096eb90942689b43d03f162c68d1be42

- in data 26 giugno 2026 la creditrice ha già sottoposto a pignoramento presso terzi (R.G.E. n. 820/2026) la retribuzione lavorativa dell'opponente presso il datore di lavoro ;
- l'opponente — chiamato a rispondere quale mero fideiussore-consumatore in forza di una garanzia sottoscritta nel 1999 per un debito altrui e privo di beni immobili intestati — subisce una trattenuta mensile sullo stipendio di circa € 600,00, somma che appare indispensabile per il mantenimento proprio e di due figli minori, con concreto pregiudizio per il minimo vitale del nucleo familiare;

a fronte del *fumus boni iuris* riscontrato in ordine al difetto di prova dell'inclusione del credito nella cessione in blocco a . (motivo proprio del presente giudizio ex art. 615 c.p.c.) e della contestuale necessità di consentire al Giudice tabellarmente competente ex art. 650 c.p.c. di pronunciarsi sull'abusività della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e sulla sospensione ex art. 649 c.p.c., appare doveroso sospendere ex art. 615, comma 1, c.p.c. l'efficacia esecutiva del titolo opposto.

P.Q.M.

1. RIQUALIFICA la domanda proposta da , nella sola parte in cui deduce il carattere abusivo/vessatorio consumeristico (ex art. 33, comma 2, lett. t, D.Lgs. n. 206/2005, già art. 1469-bis, comma 3, n. 18, c.c.) della clausola n. 6 del contratto di fideiussione del 19 aprile 1999 e la conseguente estinzione della garanzia per decadenza ex art. 1957 c.c. (nonché la connessa istanza ex art. 649 c.p.c.), quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 212/2015 (R.G. n. 5269/2014) emesso dal Tribunale di Rimini;
2. RILEVATO che questo Giudice è tabellarmente competente esclusivamente per il giudizio di opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. e non per il giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., DISPONE la separazione della predetta domanda riqualificata ex art. 650 c.p.c. e RIMETTE gli atti al Presidente del Tribunale per l'assegnazione al Giudice di questo Tribunale tabellarmente competente per l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 212/2015 (R.G. n. 5269/2014), al quale è riservata ogni determinazione anche sull'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c., assegnando altresì alle parti termine di giorni 40 (quaranta) dalla comunicazione della presente ordinanza per l'eventuale riassunzione/prosecuzione del giudizio nelle forme dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. dinanzi al Giudice tabellarmente competente;
3. ACCOGLIE, per quanto di propria competenza tabellare e funzionale quale Giudice dell'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., l'istanza cautelare in relazione ai motivi propri dell'opposizione a precetto (difetto di prova dell'inclusione del credito nella cessione in blocco a .) e per l'effetto SOSPENDE ex art. 615, comma 1, c.p.c. l'efficacia esecutiva del titolo;
4. DISPONE la prosecuzione dinanzi a sé del presente giudizio R.G. n. 1615/2026 limitatamente ai motivi di opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. attinenti alle vicende successive alla formazione del titolo monitorio, confermando a tal fine l'udienza di prima comparizione e trattazione secondo le norme di rito.

Si comunichi.

Rimini, 30 ottobre 2026

Il Giudice on
dott. Elena Amadei

Firmato Da: SABRINA BIGONZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 228d68c55f8e03bddb04b7cec688bed3
Firmato Da: ELENA AMADEI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3096eb9094289b43d03f162c68d1be42